

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE
da organi giurisdizionali italiani**
(ottobre-dicembre 2021)

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-545/21	ITALIA (TAR LAZIO)	Finanziamenti europei per realizzazione opere pubbliche – Revoca e rettifica finanziaria Interpretazione del Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) e della direttiva n. 2017/1371/UE (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), nonché della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. <i>Dubbio sull'interpretazione della disciplina euro-unitaria che regola l'erogazione e la revoca di contributi pubblici europei nei procedimenti di attuazione del PON 2007-2013, nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale, come l'art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 vigente ratione temporis, che, nel disciplinare i casi di esclusione di un operatore economico, non vi includeva la condotta dell'operatore economico che avesse tentato di influire sul processo decisionale.</i>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-255/21	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Comunicazioni televisive e radiofoniche – Divieto di affollamento pubblicitario e autopromozione</p> <p>Interpretazione dell'art. 23.2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13/UE, che, come modificato dalla direttiva 2018/1808/UE, ha escluso dall'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario non solo gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati (esclusione già prevista nella direttiva originaria), ma anche gli annunci dell'emittente in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti.</p> <p><i>Dubbio sulla portata innovativa/irretroattiva o ricognitiva/retroattiva della disposizione sopra richiamata nonché sulla delimitazione della nozione di affollamento pubblicitario ivi contenuta e dei relativi presupposti applicativi, con particolare riguardo al caso (ratione temporis anteriore alla modifica del 2018) di un'impresa editoriale di gruppo che invoca la possibilità di esentare dall'affollamento pubblicitario i messaggi promozionali cross-mediali e/o cross-piattaforme verso altre imprese del gruppo.</i></p>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-363/21 e C-364/21	ITALIA (Corte dei Conti)	<p>Sistema europeo dei conti nazionali nell'UE (cd. Regolamento SEC 2010) - Disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio – Codice italiano di giustizia contabile</p> <p>Interpretazione della disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio, di cui al regolamento (UE) "SEC 2010" n. 2013/549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, e alla direttiva (UE) n. 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività delle tutele.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma del codice italiano di giustizia contabile, come l'art. 23-quater, secondo comma, d.l. n. 137/2020, inserito in sede di conversione dall'art. 1, della l. n. 176/2020, che limita la giurisdizione del giudice contabile sull'elenco ISTAT «ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica».</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21</p>	<p>ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)</p>	<p>Protezione internazionale- Trasferimento a seguito di ripresa in carica-Obbligo informativo-Rischio di refoulement indiretto- Interpretazione artt. 3,4,5,17,18,26 e 27 del regolamento n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) e artt. 4,19 e 47 CDFUE</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di configurare una violazione dell'obbligo informativo previsto dal citato regolamento, in relazione all'attivazione del trasferimento connesso al meccanismo di ripresa in carico, a fronte della mancata consegna dell'opuscolo informativo contemplato dal medesimo regolamento.</i></p> <p><i>Dubbio se l'accertamento della violazione di detto obbligo imponga al Giudice l'adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento o in caso negativo se essa gli imponga di verificare la rilevanza di tale violazione alla luce delle circostanze allegare dal ricorrente consentendogli di confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l'adozione di una decisione di contenuto diverso; Dubbio sui termini della protezione contro il rischio di refoulement indiretto e sull'obbligo di valutazione da parte del giudice del secondo SM dove il richiedente ha presentato domanda di protezione.</i></p>
<p>C-422/21</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>Protezione internazionale -Revoca delle misure di accoglienza a seguito di comportamento gravemente violento posto in essere al di fuori del centro di accoglienza</p> <p>Interpretazione dell'art. 20 (<i>Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza</i>), paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una norma nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle</i></p>

		<i>"persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i>
--	--	---

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-404/21	ITALIA (Tribunale di Asti)	<p>Lavoro e politiche sociali/Mercato interno/Disposizioni istituzionali - Diritto del membro del personale della Banca Centrale Europea (BCE) al trasferimento presso il sistema pensionistico della Banca Centrale Europea (BCE) dei diritti pensionistici maturati presso l'INPS</p> <p>Interpretazione degli artt. 45 e 48 (libera circolazione dei lavoratori) del TFUE, art. 4 del TUE (dovere di leale cooperazione), l'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri Agenti dell'UE e l'articolo 8 dell'Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa e/o una prassi nazionale che non consente al lavoratore di uno Stato membro che abbia maturato contributi presso l'Istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso la BCE di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato.</i></p> <p><i>Dubbio se tale diritto debba essere riconosciuto anche a prescindere dalla emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra lo Stato membro o l'istituto di previdenza nazionale e la BCE, che definisca le modalità di attuazione di detto diritto.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-433/21 e C-434/21</p>	<p>ITALIA (Corte di Cassazione)</p>	<p>Libertà di stabilimento – Non discriminazione - Regime fiscale delle società non operative (cd. società di comodo)</p> <p>Interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 18 e 49 TFUE <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale – come l’art. 30, comma 1, n. 5, della l. n. 724/1994, nella versione vigente prima delle modifiche intervenute con la l. n. 296/2006 – che esclude dal regime fiscale antielusivo delle società non operative le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle stesse società ed enti quotati.</i></p>
<p>C-437/21</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>Libera prestazione di servizi dei trasporti marittimi - Trasporto veloce passeggeri e trasporto ferroviario via mare - equiparazione - Appalti pubblici di servizi – esclusione - Riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. – Compatibilità eurounitaria di disposizione nazionale</p> <p>Compatibilità con i principi euro unitari sulla libera prestazione dei servizi dei trasporti marittimi e sulla concorrenza di una norma nazionale che prevede l’equiparazione del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia apparendo idonea in tal modo a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del servizio di collegamento marittimo ferroviario via mare, anche attraverso l’impiego di mezzi navali veloci, tra la Sicilia e la penisola e configurare inoltre una misura di aiuto di stato in favore di quest’ultima.</p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → clicca qui</p>